



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI BARI SEZ. STACCATA DI TARANTO

SEZIONE 28

riunita con l'intervento dei Signori:

- GOBBI ..... DANIELA ..... Presidente
- MARANGELLA ..... SALVATORE ..... Relatore
- GRAZIANO ..... RAFFAELE ..... Giudice
- .....
- .....
- .....
- .....

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3493/2010  
depositato il 13/12/2010

- avverso la sentenza n. 517/2009 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di  
TARANTO  
contro:

[REDACTED]

difeso da:  
MONTANARO DOTT. VITO  
CORSO UMBERTO 150 74100 TARANTO

proposto dall'appellante:  
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

Atti impugnati:  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RFJ0103007102008 IVA+IRPEF+IRAP 2000

SEZIONE

N° 28

REG.GENERALE

N° 3493/2010

UDIENZA DEL

03/12/2016 ore 10:00

N°

1149/17

PRONUNCIATA IL:

03/12/15

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

04/04/17

Il segretario

[Signature]

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di Avviso di Accertamento ai fini IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2000, emesso nei confronti di [REDACTED], questi proponeva ricorso avverso il suddetto atto per mancanza della redazione e notifica del PVC, per carenza di motivazione, per violazione dello statuto del contribuente, per carenza della prova ed illegittimo utilizzo di presunzioni, per erronea determinazione dell'IVA, per erronea determinazione dei ricavi e per omesso riconoscimento dei costi.

L'Ufficio, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto e ribadiva la legittimità del proprio operato, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente.

I Giudici di prime cure, con sentenza n. 517 del 15/10/2019 hanno accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato, compensando tra le parti le spese di giudizio.

Con atto di appello depositato il 13/12/2010, l'Ufficio ha impugnato la sentenza di primo grado perché illegittima in quanto fondata su un'interpretazione della normativa in materia del tutto errata e, nel merito, l'Ufficio ha insistito sulla bontà del proprio operato, spiegando la metodologia seguita nella fattispecie, dove, per l'anno in questione, ha constatato l'otnessa presentazione del Modello Unico 2001 da parte del contribuente; ha pertanto concluso per la riforma della sentenza della CTP e per la validità ed efficacia dell'avviso di accertamento impugnato, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.

Il contribuente, con Controdeduzione presentata in data 09/12/2014, ha contestato il contenuto dell'appello dell'Ufficio ed ha concluso, in via principale, per la conferma della nullità dell'avviso di accertamento per illegittimità, erroneità e carenza di motivazione, per l'inesistenza di presupposto per l'accertamento, per errata determinazione dei ricavi, per il mancato riconoscimento dei costi e dell'iva ad essi relativi, per l'inconferenza della metodologia di accertamento in quanto lo stesso non risulta suffragato da prove certe e inconfutabili, per l'inconsistenza dell'addotta prova presuntiva, difettandovi i noti requisiti della precisione, gravità e concordanza; in via subordinata, ha chiesto il riconoscimento dei costi e dell'iva relativi al periodo

L'imposta 2000 così come riportata nel modello unico 2001, il riconoscimento di costi percentualizzati ai debiti induttivamente accertati, la massima riduzione di quanto accertato dall'Ufficio, una congrua mitigazione delle sanzioni, anche al di sotto del minimo edittale, sia per l'IVA, l'IRAP che ai fini dell'imposizione diretta, con vittoria di spese ed onorari.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Commissione, esaminati gli atti del procedimento, ritiene che la sentenza di primo grado debba essere confermata e conseguentemente debba essere rigettato l'appello dell'Ufficio.

Prioritariamente e preliminarmente, in quanto avente carattere assorbente per la risoluzione della presente controversia, va affrontata la questione circa la omessa redazione e notifica del processo verbale di constatazione in ordine alla presunta carenza di motivazione dell'avviso di accertamento qui opposto.

In primo luogo, si osserva che, secondo costante giurisprudenza, l'atto impositivo, che rappresenta la conclusione di un procedimento amministrativo in cui si esprime una pretesa, non è un atto meramente formale e deve essere sufficientemente motivato nel senso che nella motivazione devono essere chiariti i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che sono posti a base della pretesa.

Pertanto, la motivazione non può essere generica e non può estrinsecarsi in una mera "*provocatio ad opponendum*"; l'obbligo di motivazione resta soddisfatto tutte le volte che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente "*an*" e "*quantum debeatur*".

Il contribuente fin dal ricevimento dell'atto, deve essere messo in condizione di esercitare con pienezza e senza limitazione alcuna il proprio diritto di difesa; a nulla rileva poi se il ricorso sia adeguatamente motivato, poiché la prognosi in ordine alla sufficienza della motivazione non può e non deve essere influenzata dalla capacità e dalla abilità del contribuente di costruire un ricorso completo ed efficace. Più in generale, la motivazione deve essere correlata alle prove dedotte o deducibili e può

beni, fare riferimento ad un altro atto, ad essa esterno. Ma, se tale secondo atto non è nella disponibilità del contribuente, esso va allegato, oppure ne va riprodotto il contenuto essenziale, onde permettere che il contribuente venga messo nella effettiva disponibilità delle informazioni di cui necessita per esercitare, ancora una volta, un diritto alla difesa pieno ed effettivo.

Nella fattispecie, risulta pacifico che l'Amministrazione Finanziaria non abbia provveduto a redigere alcun p.v.c., ma che abbia emesso direttamente l'avviso di accertamento, conseguenzialmente, senza concedere al contribuente il termine di 60 giorni, di cui all'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000, per presentare memorie difensive.

Ebbene, a giudizio di questa Commissione, l'avviso di accertamento emesso prima dei 60 giorni dalla notifica del p.v.c. è invalido. Infatti, l'inosservanza del termine dilatorio prescritto dal comma 7 dell'art. 12, dello Statuto dei Diritti del Contribuente, in assenza di qualificate ragioni di urgenza, non può che determinare l'invalidità dell'avviso di accertamento emanato prematuramente, quale effetto del vizio del relativo procedimento, costituito dal non aver messo a disposizione del contribuente l'intero lasso di tempo previsto dalla legge per garantirgli la facoltà di partecipare al procedimento stesso, esprimendo le proprie osservazioni, che tra l'altro l'Ufficio è tenuto a valutare, e dunque di attivare, e coltivare, il contraddittorio procedimentale.

In altre parole, è illegittimo l'avviso di accertamento emesso dall'ente impositore successivamente all'attività istruttoria svolta presso i propri uffici, senza avere preventivamente provveduto all'instaurazione del contraddittorio

Inoltre, secondo l'art. 24 della Legge 4/1929, le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale.

È stato al riguardo osservato che, in tanto può parlarsi di obbligatorietà della redazione del PVC in quanto l'attività istruttoria plurima effettuata dall'Ufficio è assimilabile ad una vera e propria verifica fiscale, con la conseguenza che l'Amministrazione deve formare il relativo PVC ed aspettare almeno sessanta giorni

punta di notificare l'accertamento, offrendo il diritto al contribuente di definire lo stesso FVC in maniera agevolata e/o di presentare memorie difensive.

Nella presente controversia, sulla base delle considerazioni appena sopra riportate, l'atto opposto risulta illegittimo e costituisce una grave violazione del diritto di difesa del ricorrente e pertanto va annullato.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, rendesi superfluo l'esame delle restanti censure sollevate da parte appellante.

La complessità delle questioni giuridiche trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale rigetta l'appello dell'Ufficio e conseguentemente conferma la sentenza impugnata.


Spese compensate.

Così deciso in Taranto

03/12/2015

Relatore Estensore

Dott. Salvatore Marangella



Presidente

Dott.ssa Daniela Gobbi

